



6 luglio 2023

Domande e risposte (FAQ) sul rimborso dei costi per i potenziamenti della rete necessari

In caso di controversia, la valutazione spetta alla ECom, che non è vincolata alle interpretazioni fornite dalla Segreteria tecnica.

1. Distinzione tra linee di raccordo e potenziamenti della rete e assunzione dei relativi costi	3
1.1 Qual è la differenza fra una linea di raccordo e un potenziamento della rete?	3
1.2 Com'è definito un utente allacciato alla rete?	3
1.3 Quali costi per il raccordo di impianti di produzione di energia sono a carico del produttore?	3
1.4 Quali costi per il raccordo di impianti di produzione di energia sono a carico del gestore di rete?	3
1.5 Come vengono rimborsati i costi dei potenziamenti della rete?	4
1.6 Come devono essere trattati i potenziamenti della rete nella contabilità analitica?	4
1.7 Per il raccordo di impianti di produzione di energia può essere chiesto il versamento di contributi per i costi di rete?	4
2. Presentazione della domanda	4
2.1 Chi può presentare una domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete?	4
2.2 La domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete deve essere presentata attraverso un apposito modulo?	4
2.3 Esiste un limite superiore e/o inferiore per i costi che possono essere fatti valere come costi di potenziamento della rete?	5
2.4 Quali sono le possibilità di cui dispongono i produttori e i gestori di rete prima della realizzazione dei potenziamenti della rete?	5
3. Scadenze	5
3.1 A partire da quando può essere presentata al più presto una domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete?	5
3.2 Quando cade in prescrizione il diritto al rimborso dei costi per i potenziamenti della rete necessari?	6
4. Criteri di valutazione della domanda di rimborso dei costi per i potenziamenti di rete necessari	6
4.1 Sulla base di quali criteri vengono valutate dalla ECom le domande di rimborso dei costi di potenziamento della rete?	6
4.2 Il gestore di rete è obbligato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti prima di optare per un potenziamento della rete?	7

5.	Grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne	7
5.1	Vi è un obbligo di allacciamento per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne?.....	7
5.2	Come vengono esaminate dalla ECom le domande di rimborso dei costi di potenziamento della rete per i grandi impianti fotovoltaici?	7
5.3	L'energia prodotta da un grande impianto fotovoltaico può essere immessa in rete attraverso diversi punti di raccordo?	7
5.4	Chi sostiene i costi per il raccordo alla rete di un grande impianto fotovoltaico di cui all'articolo 71a LEne?	8
5.5	Un gestore di rete può richiedere a un promotore di un progetto per un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni secondo l'articolo 71a LEne di prefinanziare l'allacciamento alla rete?	8
5.6	Ulteriori informazioni	8

1. Distinzione tra linee di raccordo e potenziamenti della rete e assunzione dei relativi costi

1.1 Qual è la differenza fra una linea di raccordo e un potenziamento della rete?

La linea di raccordo è la linea che va dall'impianto di produzione al punto di raccordo alla rete¹ di distribuzione (cfr. [art. 10](#) cpv. 3, secondo periodo dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia [OEn; RS 730.01]). Di regola, una linea di raccordo conduce a una cassetta di distribuzione oppure a una cabina di trasformazione. Se la linea di raccordo comprende una cabina di trasformazione, i costi sono a carico del produttore. Di regola ciò avviene se a una cabina di trasformazione non sono raccordati altri utenti allacciati alla rete e la cabina serve unicamente il produttore.

I potenziamenti che si rendono necessari dopo il punto di raccordo (lato rete) sono definiti come potenziamenti della rete.

1.2 Com'è definito un utente allacciato alla rete?

Un utente allacciato alla rete può comprendere diversi edifici (più case unifamiliari, stalla, fienile, abitazioni annesse alle fattorie [«Stöckli»], ecc.) o più consumatori finali (case a schiera, condomini, monolocali, ecc.) oppure più impianti autonomi per la produzione di energia (impianti fotovoltaici, impianti di produzione di biogas, ecc.), ad esempio in una cassetta di allacciamento, e la misurazione avviene separatamente per ogni consumatore finale o produttore (cfr. [Distribution Code Schweiz](#), DC – CH, edizione 2020, in particolare i cap. 3 e 8.2; in tedesco).

1.3 Quali costi per il raccordo di impianti di produzione di energia sono a carico del produttore?

Secondo l'[articolo 10](#) capoverso 3 OEn, il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete (cfr. domanda 1.1, primo paragrafo).

Se il capoverso 2 dell'articolo 10 OEn è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico ([art. 10](#) cpv. 3, primo periodo OEn). Una volta trovata la soluzione economicamente e tecnicamente più conveniente, il punto di raccordo alla rete viene definito su tale base (cfr. domanda 4.1).

1.4 Quali costi per il raccordo di impianti di produzione di energia sono a carico del gestore di rete?

Secondo l'[articolo 5](#) capoverso 2 della legge del 1° novembre 2017 sull'approvvigionamento elettrico ([LAEI](#); RS 734.7) i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i produttori di elettricità. Di conseguenza, in una prima fase il gestore di rete deve sostenere i costi del potenziamento della rete (cfr. domanda 1.1 primo paragrafo). Tuttavia, secondo l'[articolo 22](#) capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico ([OAEI](#); RS 734.71) i costi di potenziamento della rete necessari per l'immissione di energia elettrica proveniente da impianti conformemente agli [articoli 15 e 19](#) della legge del 30 settembre 2016 sull'energia ([LEne](#); RS 730.0) fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete (Swissgrid). Lo stesso vale per il potenziamento della rete necessario per l'immissione di elettricità prodotta da grandi impianti fotovoltaici secondo l'[articolo 71a](#) capoverso 4 LEne. Previa approvazione della Commissione federale dell'energia elettrica (ECom), Swissgrid rimborsa ai gestori di rete i costi per i necessari potenziamenti della rete ([art. 22](#) cpv. 4 e 5 OAEI).

¹ La definizione di punto di raccordo alla rete corrisponde a quella di punto di immissione, termine utilizzato in precedenza. Nel settore si usa spesso il termine punto di connessione.

1.5 Come vengono rimborsati i costi dei potenziamenti della rete?

Di norma, il gestore della rete presenta dapprima una richiesta di rimborso dei costi per il potenziamento della rete necessario. Dopo la valutazione da parte della ECom, il gestore di rete che ha presentato la domanda riceve una decisione, che viene trasmessa anche a Swissgrid. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, dopo circa 3 mesi Swissgrid versa al gestore di rete l'importo deciso.

1.6 Come devono essere trattati i potenziamenti della rete nella contabilità analitica?

I costi computabili per i potenziamenti della rete necessari sono calcolati in base ai costi di acquisto e di costruzione iniziali. Fino a che la ECom non ha preso una decisione, in base all'[articolo 13](#) OAEI i costi del capitale per il potenziamento della rete devono essere imputati ai costi di rete, purché si tratti di costi computabili ai sensi dell'[articolo 15](#) LAEI (costi per una rete sicura, performante ed efficiente). Sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla ECom, Swissgrid rimborsa al gestore di rete i costi di acquisto e di costruzione iniziali, nonché eventuali costi di smantellamento. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono i costi complessivi del progetto, inclusi i costi di pianificazione. Eventuali ammortamenti anticipati e costi per la redazione della domanda di rimborso come pure i costi di esercizio non sono contemplati dall'[articolo 22](#) capoverso 3 OAEI e non possono quindi essere fatti valere.

I costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere inseriti nella contabilità analitica come beni patrimoniali. I rimborsi per i potenziamenti di rete devono essere contabilizzati con segno negativo (metodo lordo) nei beni patrimoniali computabili, i quali costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti e degli interessi calcolatori. Un'unica registrazione (metodo netto) non è ammessa. Eventuali costi di smantellamento sono iscritti nel conto economico o nel conto della gestione corrente e non devono essere né attivati né iscritti al passivo.

1.7 Per il raccordo di impianti di produzione di energia può essere chiesto il versamento di contributi per i costi di rete?

No, secondo l'[articolo 10](#) capoverso 3, secondo periodo OEn, il produttore sostiene i costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Ciò significa che il produttore copre i costi effettivi per la costruzione della linea di raccordo. L'assunzione dei costi di allacciamento da parte dei produttori è disciplinata in modo esaustivo nel diritto federale. Non è prevista l'imputazione di oneri supplementari agli esercenti di impianti di produzione.

Pertanto, non è ad esempio ammissibile imputare al produttore un onere aggiuntivo con un contributo (forfettario) ai costi di rete (cfr. la decisione passata in giudicato della ECom del 14 febbraio 2013, [943-12-087](#), n. marg. 15 segg.; disponibile online su www.elcom.admin.ch> Documentazione > Decisioni > Potenziamenti della rete [solamente in tedesco]).

2. Presentazione della domanda

2.1 Chi può presentare una domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete?

Le domande possono essere presentate unicamente da un gestore di rete o da un soggetto autorizzato da quest'ultimo (per es. ufficio di progettazione).

2.2 La domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete deve essere presentata attraverso un apposito modulo?

No, l'[Istruzione 1/2019](#) della ECom del 15 gennaio 2019 sui potenziamenti della rete (di seguito [Istruzione 1/2019](#)) elenca al punto numero 5 i documenti che è necessario presentare.

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) mette a disposizione sulla sua [homepage](#) un [modello di lettera](#) e un [modello di domanda](#) per il rimborso dei costi di potenziamento della rete.

Gli stessi documenti devono essere presentati una volta in formato elettronico (pdf) e una volta in formato cartaceo.

2.3 Esiste un limite superiore e/o inferiore per i costi che possono essere fatti valere come costi di potenziamento della rete?

No, la legislazione in materia di approvvigionamento elettrico non prevede limiti di questo genere.

Occorre tenere presente che l'onere per la presentazione della domanda non può essere rimborsato e che per l'emanazione di una decisione vengono riscossi emolumenti. Per questi motivi, consigliamo di non presentare domanda di rimborso se i costi di potenziamento della rete sono inferiori a 10'000 franchi.

2.4 Quali sono le possibilità di cui dispongono i produttori e i gestori di rete prima della realizzazione dei potenziamenti della rete?

Vi sono due possibili modi di procedere:

- mediante una richiesta preliminare scritta e presentando tutte le informazioni pertinenti (in particolare gli schemi delle reti, il tipo e la dimensione dell'impianto/degli impianti da raccordare, potenziali varianti), i gestori di rete e i produttori di energia hanno la possibilità di ottenere, già prima della realizzazione di un potenziamento della rete, un'analisi e una valutazione sommarie e non vincolanti da parte della Segreteria tecnica della ECom sulle varianti e il punto di raccordo alla rete. La valutazione sommaria non contiene alcuna approvazione dei costi per il potenziamento della rete;
- un gestore di rete ha la possibilità di presentare una domanda alla ECom prima di operare il potenziamento della rete se, in base alle date di pianificazione note, ritiene opportuno procedere nel suo comprensorio di rete a maggiori potenziamenti di lungo termine, che stando allo stato attuale non sarebbero necessari in tale misura.

Dietro presentazione di questa domanda, la ECom può procedere a una valutazione (ex ante) della situazione e ordinare la scelta di una variante. Vale il principio che sono rimborsati al massimo i costi della variante più economica.

Dopo la realizzazione del potenziamento della rete, i costi effettivi del potenziamento della rete devono essere approvati dalla ECom in un'ulteriore procedura (ex post) e valutati sulla base della scelta iniziale della variante. Il gestore di rete deve motivare in modo sufficiente le divergenze tra le stime dei costi presentate e i costi effettivi.

Per entrambe le procedure vengono riscossi emolumenti.

3. Scadenze

3.1 A partire da quando può essere presentata al più presto una domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete?

La ECom esamina le domande di rimborso dei costi di potenziamento della rete dopo che sono stati messi in esercizio tutti gli impianti che rendono necessari detti potenziamenti.

3.2 Quando cade in prescrizione il diritto al rimborso dei costi per i potenziamenti della rete necessari?

Con la sentenza [A-2593/2020](#) del 5 maggio 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di un gestore di rete e ha stabilito che, in base alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità ([LSu](#); RS 616.1), il diritto al rimborso dei costi sostenuti per un potenziamento della rete necessario si prescrive dopo cinque anni. Nel caso in questione, l'inizio della decorrenza del periodo di prescrizione è stato fissato dalla ECom al momento della ricezione dell'ultima fattura per i costi di potenziamento della rete effettivamente sostenuti (cfr. [decisione della ECom 236-01164](#) del 6 aprile 2020, disponibile online su www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni > Potenziamenti della rete [solamente in tedesco]).

4. Criteri di valutazione della domanda di rimborso dei costi per i potenziamenti di rete necessari

4.1 Sulla base di quali criteri vengono valutate dalla ECom le domande di rimborso dei costi di potenziamento della rete?

La ECom valuta le domande di potenziamento della rete secondo tre criteri. Qui di seguito sono riassunti gli aspetti più importanti. I dettagli sono consultabili nell'[Istruzione 1/2019](#):

- **Necessità**
La prova della necessità di un potenziamento deve essere fornita dal gestore di rete sulla base della potenza installata dell'impianto e in applicazione delle normative e delle prescrizioni riconosciute (ad es. D-A-CH-CZ Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete oppure norma EN 50160).
- **Redditività**
I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori al punto di raccordo più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. A tal fine devono essere elaborate diverse varianti, comprese quelle con elementi di rete attivi (trasformatori regolabili o regolatori di tensione). Per variante più conveniente sotto il profilo economico si intende quella con i costi complessivi più bassi (costi di raccordo a carico del produttore e costi per il potenziamento della rete), fermo restando l'adempimento delle disposizioni di legge e delle prescrizioni tecniche.
- **Punto di raccordo alla rete (punto di suddivisione dei costi):**
il punto di raccordo coincide di norma con l'ultimo punto a cui sono raccordati anche altri utenti allacciati alla rete. La proprietà di un impianto (ad es. impianto di produzione di energia, linea, trasformatore) è irrilevante per la definizione del punto di raccordo. Altrettanto irrilevante è la forma giuridica del consumatore finale e del produttore (ad es. persona fisica o giuridica), nonché un possibile collegamento tra il consumatore finale e il produttore (ad. es. contratto). Il punto di raccordo alla rete viene definito sulla base della variante più conveniente sotto il profilo economico e non viceversa.

4.2 Il gestore di rete è obbligato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti prima di optare per un potenziamento della rete?

L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti permette, con l'approvazione degli interessati, di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per assicurare un esercizio stabile della rete (art. 17 b cpv. 1 LAEI). In occasione dell'allacciamento alla rete di un impianto di produzione di energia, il gestore di rete è tenuto a verificare se un potenziamento della rete è effettivamente necessario o se può essere evitato tramite l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (cfr. commenti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC] del novembre 2017 sulle disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, revisione parziale dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'approvvigionamento elettrico [commenti sull'OAEI], pagg. 3 e 13).

La domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete necessari deve pertanto comprendere la prova che l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai sensi dell'articolo 17b LAEI è stato valutato (per es. riduzione della potenza attiva o stoccaggio). Se il produttore dà il consenso all'impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente, è necessario concordare la relativa remunerazione (art. 8c cpv. 1 OAEI). La remunerazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria (art. 8c cpv. 2 OAEI). Se non è possibile raggiungere un accordo, ciò deve essere dimostrato nella forma adeguata. La prova deve essere fornita per le domande di allacciamento alla rete pervenute al gestore di rete a partire dal 1° luglio 2019 (Istruzione 1/2019, cap. 5, nota a piè pagina n. 3, pag. 5).

5. Grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne

5.1 Vi è un obbligo di allacciamento per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne?

Sì, in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 LAEI, nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutte le imprese generatrici di energia elettrica. Questo principio generale si applica anche ai grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne.

5.2 Come vengono esaminate dalla ECom le domande di rimborso dei costi di potenziamento della rete per i grandi impianti fotovoltaici?

In linea di principio, le domande di potenziamento della rete per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono trattate in modo analogo a quelle per i potenziamenti della rete già contemplati nell'Istruzione 1/2019 sui potenziamenti della rete. La verifica viene effettuata dopo la costruzione e la messa in esercizio dell'intero impianto fotovoltaico di grandi dimensioni secondo i criteri di necessità, redditività e punto di raccordo alla rete (cfr. domanda 4.1).

5.3 L'energia prodotta da un grande impianto fotovoltaico può essere immessa in rete attraverso diversi punti di raccordo?

Sì, se questa è la soluzione più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. Se gli allacciamenti alla rete richiedono potenziamenti della stessa, occorre presentare per tutti i raccordi interessati un'unica domanda di rimborso dei costi sostenuti per i potenziamenti della rete necessari. Nella domanda devono essere indicati i singoli allacciamenti e i rispettivi costi. Inoltre, va dimostrato in che misura l'immissione in rete attraverso più punti di raccordo rappresenti la variante più conveniente rispetto a un singolo allacciamento. Se i singoli punti di raccordo si trovano in comprensori di rete diversi, i gestori di rete interessati si consultano tra loro e presentano una domanda congiunta. Questo approccio coordinato è necessario anche per i raccordi a diversi livelli di rete nelle reti di gestori differenti. Solo in questo modo la ECom dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se

l'impianto di produzione di energia è stato collegato alla rete attraverso il punto di raccordo effettivamente più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. Anche in questo caso, la variante tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere selezionata come prima priorità e il punto di raccordo alla rete dovrebbe essere definito in base a questa (cfr. domanda 1.3).

5.4 Chi sostiene i costi per il raccordo alla rete di un grande impianto fotovoltaico di cui all'articolo 71a LEnE?

Di norma i costi sono a carico del produttore, anche qualora l'impianto alla fine non venga realizzato, qualora non presenti la potenza originariamente pianificata, qualora non venga realizzato entro la scadenza originariamente prevista o qualora non vengano rispettati altri requisiti di legge, in particolare quelli di cui all'[articolo 71a](#) capoverso 4 LEnE in combinato disposto con l'[articolo 46k](#) capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03; cfr. domanda 1.3).

5.5 Un gestore di rete può richiedere a un promotore di un progetto per un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni secondo l'articolo 71a LEnE di prefinanziare l'allacciamento alla rete?

Sì, i produttori e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di allacciamento alla rete, definendone in particolare i costi. Tuttavia, i costi che il produttore deve sostenere nell'ambito delle condizioni di raccordo definite contrattualmente sono costi di allacciamento e non costi per potenziamenti della rete necessari ([Istruzione 1/2019](#), cap. 2, pag. 2). Il gestore di rete può pertanto richiedere al promotore di un progetto per un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni di cui all'[articolo 71a](#) LEnE di prefinanziare questi costi di allacciamento alla rete e quest'ultimo è tenuto a sostenerli.

5.6 Ulteriori informazioni

Una panoramica delle disposizioni di legge e di ordinanza applicabili alla produzione di energia elettrica supplementare da impianti fotovoltaici di grandi dimensioni di cui all'[articolo 71a](#) LEnE è disponibile sul [sito web dell'UFE](#).